



**Seminario *Export control compliance***  
***La due diligence personale***  
**Normativa ONU ed UE sul *dual use***

**Simone LOMBARDELLI**

Ufficio Dogane di Treviso - Antifrode

*Treviso, 11 dicembre 2018*

*Camera di Commercio di Treviso e Belluno*

*Sala Conferenze (piazza Borsa n.3)*

# Introduzione

La definizione di beni a **duplice uso** – *dual use* – identifica specifiche tipologie di **prodotti e/o tecnologie** che, pur essendo prevalentemente utilizzate per attività civili, per il loro alto contenuto tecnologico contengono **potenziali requisiti tecnici** per il loro utilizzo in tutto o in parte anche per scopi militari o di terrorismo. In essi sono ricompresi i software e le tecnologie.

In ragione della loro valenza strategica, tali beni sono assoggettati a precise disposizioni normative a garanzia per la sicurezza nazionale ed internazionale.

## **Normativa UE di riferimento:**

**Regolamento UE n.428 del Consiglio del 05/05/2009**

**Regolamento delegato UE n.2268 della Commissione del 26/09/2017**

## **Normativa nazionale di riferimento:**

**Decreto Legislativo n.221 del 15/12/2017**

# Differenza tra armi e beni a duplice uso

I **materiali di armamento** sono progettati e costruiti per uso militare, o di corpi armati di polizia: ad esempio si indicano le armi nucleari, biologiche e chimiche; le armi da fuoco e gli esplosivi; i carri armati, le navi e gli aerei da guerra etc.

I **beni a duplice uso** si differenziano **per essere progettati e prodotti per scopi civili**, anche se, in particolari circostanze, **possono trovare utilizzo anche militare**, soprattutto nel **settore non convenzionale** diretto allo sviluppo e produzione di armi di distruzione di massa. I due settori sono regolati da normative diverse.

## **Normativa base di riferimento materiali di armamento**

Direttiva del Parlamento e Consiglio UE 43 del 06/05/2009

Legge 185 del 09/07/1990

Decreto Ministero Affari Esteri 19 del 07/01/2013

## **Autorità nazionale di Vigilanza su materiali di armamento**

Unità Nazionale per le autorizzazioni dei materiali di armamento UAMA operante presso la Farnesina (Ministero Affari Esteri e coop. internaz.)

# L'origine della problematica relativa all'esportazioni di beni a duplice uso

A partire dagli anni novanta, con l'intensificarsi dei fenomeni di **terrorismo internazionale** e con l'aumento dei conflitti che hanno interessato paesi limitrofi al territorio della Comunità Europea, è aumentata in maniera esponenziale la richiesta di sicurezza da parte della Comunità Internazionale e degli Stati membri della Unione Europea;

L'esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini ha interessato la questione del **controllo sulla esportazione di beni e sulla cessione di tecnologia** che, per loro natura, possono essere usati per fini civili pacifici, **ma anche per scopi terroristici o comunque di natura bellica aggressiva**

# L'origine della problematica relativa all'esportazioni di beni a duplice uso

Il **continuo progresso tecnologico** ha nel frattempo sempre più esteso le possibilità di intervento diretto dell'uomo in modalità sempre più incisive e con un *range* più ampio tra possibile utilizzo di prodotti e tecnologie per finalità di progresso, ad es. per curare, costruire etc., oppure, al contrario, per offendere, per imporsi, per volontà di potenza, per combattere con violenza altre persone etc.

La **diffusione mondiale delle reti informative telematiche** ed il continuo sviluppo della **globalizzazione dei mercati** hanno reso facilmente accessibile anche a distanza senza nemmeno necessità di identificazione diretta dell'acquirente pure prodotti e tecnologie complesse o potenzialmente utilizzabili per scopi dannosi

# Le fonti normative in materia di *dual use* competenze della Commissione UE e Stati membri

Il Reg 428/2009 fornisce una **base legale** per il controllo dei beni c.d. *duali* per consentire agli stati membri di rispettare gli impegni assunti dalla UE con trattati internazionali di non proliferazione e conformarsi ai Trattati stessi della UE

Il Reg 428/2009 intende agevolare gli scambi legittimi di materiali **sensibili** ponendo maggiore attenzione su controlli all'esportazione per la lotta al terrorismo stabilendo:

## **Ruolo per la Commissione UE**

- Propone la legislazione ed aggiorna la lista dei prodotti controllati
- Interagisce con i rappresentanti della industria UE e relaziona al Parlamento UE
- Controlla l'attuazione del Regolamento e pubblica le informazioni relative a misure nazionali sulla G.U.E.
- Delinea i principi per l'applicazione di sanzioni amministrative e penali

## **Ruolo per gli Stati membri della UE**

- Applicano la legislazione comunitaria determinando nello specifico le sanzioni e concedono le autorizzazioni
- Attuano i dinieghi ed applicano le sanzioni di natura penale
- Adottano la legislazione complementare nei settori definiti della normativa UE compresi gli strumenti di agevolazione degli scambi a livello nazionale

In Italia l'Autorità competente a tale scopo è il **M.I.S.E. (Ministero Industria e Sviluppo Economico – D.G.P.C.I. – Divisone IV – mail [polcom4@mise.gov.it](mailto:polcom4@mise.gov.it))**

<http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use>

# Definizione di beni c.d. duali

## Art 2 Reg 428/2009

Il Regolamento UE all'Art 2 fornisce la **definizione di prodotti a duplice uso**: *«i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari»*.

La definizione fornita dal Regolamento ha portata generale, mentre per la **individuazione specifica dei prodotti, materiali, componenti e tecnologie dual use**, occorre consultare analiticamente gli Allegati del Reg 428/2009 che contengono **le liste dei prodotti duali** raggruppati in categorie e per tipologia

# *Export compliance programme*

Per una corretta gestione delle esportazioni è importante **l'analisi preliminare in azienda** del rischio della operazione commerciale che si intende realizzare, ponendosi due domande fondamentali:

- 1) **i prodotti da esportare ricadono o no nell'ambito dei beni duali soggetti ad autorizzazione?**
- 2) **Le merci sono destinate a Paesi soggetti a sanzioni o misure restrittive da parte di Organismi Internazionali o dell'Unione Europea?**

A supporto delle aziende esportatrici diligenti il Parlamento ed il Consiglio UE stanno predisponendo una proposta di nuovo Regolamento UE che andrà ad istituire un «**Internal Compliance Programme - ICP**» anche **Programma Interno di conformità** che dovrà essere adottato nelle procedure di gestione ed organizzazione interna da parte delle aziende che intenderanno proseguire ad operare nel mercato del commercio internazionale.

Il programma interno di conformità da adottare dalle imprese esportatrici sarà reso obbligatorio ed andrà ad integrare e completare le procedure di controllo doganali sulle esportazioni. Alle aziende esportatrici che vorranno continuare ad operare nel commercio internazionale verrà quindi richiesta una **due diligence**





# Due Diligence



La Commissione Europea e gli Stati Membri dell'UE sono impegnati nella ristrutturazione dei controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, sia con la recente revisione del Reg UE n 428/2009, sia ricercando l'efficacia dei controlli contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e contro le possibili violazioni di legge, promuovendo la *compliance* e *due diligence* degli esportatori.

Le **Linee Guida per creare un Programma Interno di Coformità (*Internal Compliance Programme* - ICP)**, comporteranno l'obbligo di ogni società esportatrice di adottare necessariamente un **programma interno di conformità**, per poter esportare tramite autorizzazione globale di base.

L'ICP rappresenta uno strumento privilegiato anche per tutte le altre aziende già ora autorizzate, operanti mediante diverse tipologie di licenza d'esportazione, che desiderino controllare la filiera delle proprie operazioni in modo accurato.

La proposta **non prevede eccezioni a favore delle piccole e medie imprese**: per motivi di sicurezza è indispensabile che anche le PMI rispettino gli obblighi base di controllo. Tuttavia l'ambito di applicazione di alcune disposizioni che potrebbero essere particolarmente gravose per le PMI in previsione è stato limitato



# *Due Diligence*



Le La Commissione UE ha aperto dal 15/09 al 15/11/2018 la fase di consultazione pubblica delle **Linee Guida al Programma Interno di Coformità (Internal Compliance Programme - ICP)** per acquisire da tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle esportazioni di beni a duplice uso (esportatori, consulenti, trasportatori, spedizionieri, etc.) commenti ed osservazioni riguardo al testo delle *guidelines*.

E' possibile accedere alla predetta consultazione, effettuabile rispondendo ad un apposito questionario - tramite il seguente link: <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ICPguidelines2018>.

Sulla stessa pagina web sarà disponibile a breve anche il testo delle menzionate linee guida ed un'introduzione alle medesime.

Ai soggetti italiani che vorranno ancora inviare commenti sulle predette linee guida direttamente alla Commissione UE, la Divisione IV del M.I.S.E. chiede d'inviarne una copia anche al suo indirizzo di posta elettronica: [polcom4@mise.gov.it](mailto:polcom4@mise.gov.it).



# Due Diligence



Dal punto di vista giuridico, il regolamento UE 428/2009 non allude esplicitamente alle **Linee Guida per la creazione del Programma Interno di Conformità (Internal Compliance Programme – ICP)**, ma l'articolo 12 paragrafo 2, esorta gli Stati membri - al momento di valutare una domanda a livello globale di autorizzazione all'esportazione – a tener conto *«dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati ed adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e condizioni dell'autorizzazione»*.

In alcuni Stati membri l'attuazione di un **ICP** consente alle società di accedere a procedure semplificate per le esportazioni di articoli a duplice uso.

Vari paesi terzi con controlli sulle esportazioni efficaci fanno riferimento ai requisiti **ICP** nella loro legislazione o loro pratica di applicazione dei controlli.

A livello internazionale, gli ICP sono sempre di più considerati un elemento chiave in sistemi di controllo delle esportazioni efficaci.

# ***Internal Compliance Programme Sources***

Nella fase di elaborazione delle **Linee Guida per la creazione del Programma Interno di Conformità** (*Internal Compliance Programme – ICP*) gli esperti incaricati dalla UE hanno tenuto conto della struttura ed del dettaglio dei seguenti documenti di riferimento:

**1) Le Linee Guida e le *best practice* 2011 del programma interno di conformità per i beni duali relative al Wassenaar Arrangement;**

<https://www.wassenaar.org/best-practices/>

**2) L'export Control and Related Border Security Program ICP Guide 2017 degli USA;**

<https://www.state.gov/strategictrade/>

**3) Gli elementi ICP della Raccomandazione della Commissione 2011/24/UE per gli scambi INTRA di equipaggiamento di difesa;**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0024&from=EN>

**4) Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n.1540/2004**

<https://www.un.org/disarmament/wmd/sc1540/>

## Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n.1540/2004

Per contrastare ogni minaccia alla pace e sicurezza internazionale, nell'ambito della politica di sostegno al disarmo, e di controllo degli armamenti, per prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, e di distruzione di massa, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha assunto determinazioni impegnative nei confronti degli Stati aderenti.

Con la **Risoluzione 1540 adottata nella seduta del 28/04/2004** il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha stabilito che gli Stati sono tenuti ad adottare:

-misure efficaci per stabilire **controlli interni** atti a prevenire la proliferazione di prodotti nucleari, chimici, o armi biologiche e i loro mezzi di consegna, anche stabilendo controlli adeguati sui materiali correlati, sviluppando misure efficaci e appropriate per **verificare tali beni durante la produzione, l'uso, lo stoccaggio o il trasporto**

-sviluppare adeguate misure nazionali, ed **efficaci controlli all'esportazione**, transito, trasbordo e riesportazione di tali beni, accertando anche l'utente finale. Il documento è reperibile al link:

<https://www.un.org/disarmament/wmd/sc1540/>



# Due Diligence



La proposta di **Internal Compliance Programme - ICP** prevede la **armonizzazione delle procedure di rilascio delle licenze** stabilendo parametri comuni per il rilascio delle autorizzazioni (ad esempio il periodo di validità), nonché le condizioni d'uso delle EUGEA (registrazione, obblighi di informazione etc.) e delle **licenze globali (obbligo di attuare un programma interno di conformità)**.

Le **ICP** sono **procedure e mezzi efficaci, adeguati e proporzionati**, che comprendono l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche, procedure, **norme di condotta e misure di salvaguardia standardizzate** per le conformità operative, da sviluppare dagli esportatori.

La finalità è quella di assicurare la conformità alle disposizioni nonché ai termini ed alle condizioni delle autorizzazioni rilasciate, ovvero la conformità della azienda alle licenze globali all'esportazione.

L'**export compliance programme** aiuta a prevenire violazioni, supporta le responsabilità personali di amministratori e manager, mitiga le sanzioni in caso di autodenuncia, agevola a prevenire la sospensione di autorizzazioni



# ***Due Diligence***



***Le Internal Compliance Programme - ICP*** si compongono dei seguenti 7 elementi fondamentali:

- 1) Impegno della direzione aziendale per la conformità;**
- 2) Struttura organizzativa, responsabilità e risorse;**
- 3) Formazione e sensibilizzazione;**
- 4) Processo e procedure di screening delle transazioni;**
- 5) Revisione delle prestazioni, *audit, reporting* e azioni correttive;**
- 6) Registrazione e conservazione della documentazione;**
- 7) Custodia e sicurezza delle informazioni**

# *Due Diligence*

## 1) Impegno della direzione aziendale per la conformità

Sarà richiesto alla **leadership della azienda** di **aderire ad una cultura della conformità**, esprimendo favore al rispetto effettivo della normativa sui beni duali all'interno del tessuto aziendale.

Sarà prevista una dichiarazione scritta di impegno della amministrazione aziendale da assumere in modo esplicito e chiaro.

Tutta l'azienda sarà tenuta a tradurre anche in pratica tale impegno formale, con la Direzione che sarà tenuta a fornire adeguate risorse organizzative, umane e tecniche, perché verrà richiesto un impegno dell'azienda con riscontri concreti ed effettivi per la conformità.

La Direzione sarà tenuta ad informare e formare periodicamente i dipendenti sull'impegno aziendale per promuovere in modo efficace e dinamico una cultura interna della conformità



# *Due Diligence*

## 2) **Struttura organizzativa, responsabilità, risorse**

**Adeguate risorse organizzative, umane e tecniche** sono e saranno essenziali per lo sviluppo efficace delle procedure di conformità alla normativa *dual use* in azienda.

Senza una struttura organizzativa chiara ed una **ben definita ripartizione delle responsabilità**, un ICP rischierà di restare solamente sulla carta.

Avere un struttura organizzativa interna ben documentata ed efficace, potrà aiutare l'azienda a risolvere eventuali problemi nell'attuazione della *compliance* sul *dual use*.

Il personale incaricato del controllo interno sul *dual use* avrà il diritto di riferire direttamente alla Direzione, o con chi ha il potere di annullare le transazioni commerciali, dovrà avere accesso ai testi normativi ed alla formazione continua sulla materia

# *Due Diligence*

## 3) Formazione e sensibilizzazione

Il **personale assegnato** alle procedure di controllo interno ICP sul *dual use* dovrà essere **individuato chiaramente**, riferito ad almeno una unità, con la possibilità di avere un **sostituto qualificato** in caso di necessità, e dovrà avere garantita una **formazione specifica qualificata ed aggiornata**.

Le **definizione ed assegnazione delle specifiche funzioni, doveri e le responsabilità** relativi alla conformità sul *dual use*, dovrà essere riportata su un **organigramma**. La azienda sarà tenuta a svolgere comunque attività di **sensibilizzazione ed informazione** per tutti gli altri dipendenti.

L'azienda sarà tenuta a prendere in considerazione **iniziative di formazione nazionali o della UE** per mantenere aggiornate le procedure interne ICP relative alla normativa sui beni a duplice uso.

L'azienda sarà tenuta ad **integrare le ICP** adottate con le azioni correttive suggerite o apprese ai corsi di formazione

# ***Due Diligence***

## **4) Processo e procedure di *screening* delle transazioni**

In termini di implementazione operativa, **lo *screening* delle transazioni sarà l'elemento più critico delle ICP**. Saranno previste misure interne dell'azienda atte a garantire che nessuna transazione commerciale venga effettuata senza la licenza richiesta o contro qualsiasi restrizione commerciale o divieto rilevante. Questo punto si suddivide in:

- a) Classificazione degli articoli, inclusi software e tecnologia;**
- b) Valutazione del rischio di transazione**, che a sua volta si suddivide in:
  - controlli su destinazioni soggette ad embargo, sanzionate o sensibili legate al commercio;
  - *Screening* di utenti finali e soggetti coinvolti;
  - *Screening* del rischio di diversione;
- c) Determinazione ed applicazione della licenza;**
- d) *Post-licensing*, incluso il controllo della spedizione ed il controllo delle condizioni di autorizzazione**

Nel caso di sospetto durante il processo di *screening* la ditta sarà tenuta a consultare l'autorità competente (In Italia MISE – Divisione IV)

# Due Diligence

## 4) Processo e procedure di *screening* delle transazioni

### a) Classificazione degli articoli, inclusi software e tecnologia

La **classificazione degli oggetti** consisterà nel determinare se gli articoli monitorati sono listati negli Allegati del Regolamento. Ciò verrà fatto **confrontando** le caratteristiche tecniche di un articolo con gli **elenchi del Reg UE n.428/2009** ed **eventuali elenchi nazionali** per il controllo dei beni duali.

Se il prodotto verrà individuato come **soggetto a misure restrittive** per il *dual use* (o anche per embarghi imposti dalla UE verso stati terzi) dovrà essere **classificato e definito nelle sue caratteristiche fondamentali**, come prodotto fisico, software, o tecnologia, prestando particolare attenzione ai componenti assoggettati alla normativa.

L'esportatore sarà responsabile di controllare anche **l'esatta classificazione fornita dal fornitore**. Si consiglia quindi predisporre richieste di informazioni ai propri fornitori sulla classificazione a duplice uso di materiali, componenti, sottosistemi elaborati ed integrati nell'azienda, inclusi macchinari utilizzati in produzione. L'esatta classificazione è anche funzionale alla **corretta dichiarazione in Dogana** della merce all'atto dell'esportazione

# *Due Diligence*

## 4) Processo e procedure di *screening* delle transazioni

### b) Valutazione del rischio di transazione

#### Controlli su destinazioni soggette ad embargo, sanzionate o sensibili legate al commercio

La ditta esportatrice sarà tenuta ad assicurarsi che nessuna delle parti coinvolte (intermediari, acquirente, destinatario finale) sia stato assoggettato a misure restrittive (comprese sanzioni per embarghi UE).

Sarà richiesto di **conoscere l'uso finale** che i clienti intenderanno fare dei prodotti acquistati. E' consigliabile richiedere una **dichiarazione di uso finale** se la transazione riguarderà beni duali, o comunque in caso di necessità anche per beni non listati. Sarà necessario valutare se la risposta ricevuta dal cliente potrà essere soddisfacente, coerente con l'attività principale del cliente oppure no.

**L'Art.9 par. 2 del Reg UE n.428/2009** stabilisce che la concessione di una autorizzazione può essere soggetta a un obbligo di fornire una dichiarazione sull'uso finale, che in ogni caso è un mezzo utile per verificare l'affidabilità del cliente. L'Allegato 2 delle **ICP** conterrà un elenco di domande a supporto della richiesta al cliente sull'uso finale

# ***Due Diligence***

## **4) Processo e procedure di *screening* delle transazioni**

### **b) Valutazione del rischio di transazione**

#### ***Screening* del rischio di diversione**

La ditta esportatrice sarà tenuta a valutare anche il rischio di diversione, ed assicurarsi che il destinatario finale che si è interposto con l'azienda sia anche l'utilizzatore effettivo dei beni esportati e non un prestanome di altri soggetti.

L'Allegato 2 delle **ICP** conterrà un elenco di domande a supporto dello *screening* del rischio di diversione.

#### **Controlli *catch-all* per articoli a duplice uso non listati**

Sarà necessario prestare particolare attenzione ai controlli *catch-all* per articoli a duplice uso non listati, se l'uso finale dichiarato e lo *screening* delle parti coinvolte o del rischio di diversione forniranno informazioni di interesse, come previsto dall'art. 4 del Reg. UE n.428/2009.

Sarà necessario stabilire uno scambio informativo con l'Autorità competente (MISE) ed all'interno dell'azienda, nel caso di riscontro positivo delle disposizioni *catch-all* per dei beni destinati all'esportazione

# *Due Diligence*

## 4) Processo e procedure di *screening* delle transazioni

### c) Determinazione e applicazione della licenza, comprese le attività di intermediazione, trasferimento e transito

L'azienda esportatrice di beni *dual use* da assoggettare ad autorizzazione sarà tenuta ad avere i **contatti della Divisione IV del MISE**.

Dovrà raccogliere e diffondere **informazioni dettagliate** ai dipendenti sulla gamma di tipi di licenza previsti dalla normativa e sulle attività propriamente aziendali direttamente da controllare per assicurare la conformità, ma anche sulle **attività collaterali all'esportazione** (procedure di esportazione, intermediazione, trasferimento, transito, etc).

Dovrà essere valutata e presa in considerazione la **procedura autorizzativa** prevista per la specifica tipologia di beni esportati soggetti ad autorizzazione e l'eventuale presenza di ulteriori misure di controllo commerciale per attività affini, quali le attività tecniche di assistenza

# ***Due Diligence***

## **4) Processo e procedure di *screening* delle transazioni**

### **d) *Post-Licensing*, controllo della spedizione e del rispetto dei termini e condizioni della autorizzazione**

Prima della spedizione effettiva, dovrà esserci un **controllo finale** sull'avvenuto rispetto in azienda di tutte le fasi riguardanti la conformità.

In questa fase è suggerito un **controllo ulteriore della corretta classificazione** dei beni, se gli *screening* richiesti sono stati eseguiti correttamente e, nel caso di beni autorizzati, se tutto il percorso autorizzativo è stato correttamente eseguito.

Una rivalutazione del rischio di transazione, sarà necessaria, ad esempio, nel caso di una intercorsa modifica della normativa, o di intercorse sanzioni a carico dell'utente finale.

Per tale motivo sarà necessario implementare la procedura interna per poter porre in ***stand by* i beni da esportare**, nell'eventualità di **mancato rispetto** anche *last minute* di uno dei requisiti richiesti dalla *compliance* sulla normativa *dual use*.

Nel caso di **esportazione beni soggetti ad autorizzazione** sarà richiesta consapevolezza che eventuali modifiche a dettagli dell'esportatore – intermediari – utente finale potrà influire sulla validità della licenza



# *Due Diligence*

## 5) Revisione delle prestazioni, *audit*, reportistica e correttivi

Un **ICP** non è un insieme statico di misure e pertanto dovrà essere rivisto, testato e ri-testato per salvaguardare **l'effettività della conformità**.

Revisioni e verifiche delle prestazioni verificheranno se l'ICP sarà implementato per una corrente efficacia operativa, in coerenza effettiva con i requisiti di controllo delle esportazioni previste dalle normative sui beni duali (e misure restrittive all'esportazione).

Un **ICP** efficace dovrà prevedere **procedure di segnalazione chiare e tempestive** sulle azioni di notifica ai dipendenti incaricati, nel caso si andrà ad accertare un passaggio sospetto o conosciuto di non conformità.

Dovrà essere incoraggiato **l'intervento spontaneo di dipendenti** che potranno sollevare quesiti alla Direzione aziendale sull'effettivo rispetto della conformità oppure proporre suggerimenti.

L'esecuzione corretta dell' **ICP** consentirà il rilevamento tempestivo di eventuali non conformità, la possibilità di adottare rapidamente misure correttive, evitando rischi per l'azienda esportatrice di applicazione di sanzioni, con correlati danni anche all'immagine

# *Due Diligence*

## 6) Registrazione e conservazione della documentazione

La **registrazione accurata e tracciabile** delle attività connesse alla *compliance* aziendale sulla normativa *dual use* sarà essenziale per determinare una **conformità effettiva** dell'azienda.

Un **sistema di registrazione completo** aiuterà l'azienda anche con le attività di revisione delle prestazioni, conformità ulteriori previste a livello nazionale, e la cooperazione con le autorità competenti.

La registrazione è l'insieme delle procedure e delle linee guida per **l'archiviazione, registrazione dei documenti legali**, gestione e tracciabilità delle attività aziendali connesse al controllo di conformità.

E' consigliato di **custodire** tutti i documenti relativi al controllo di conformità aziendale, anche quelli la cui conservazione non è obbligatoria per legge nazionale, quali documenti interni che descrivono la decisione tecnica per la classificazione di un articolo, il percorso decisionale, i contatti avuti con gli intermediari, con i trasportatori, con il cliente etc.

E' prevista la creazione di un **adeguato sistema di archiviazione**, per assicurare che tutta la documentazione pertinente sia prontamente reperibile alla necessità.

# *Due Diligence*

## 7) Custodia e sicurezza delle informazioni

La *due diligence* aziendale per la conformità alla normativa *dual use* è richiesta per **ragioni di sicurezza nazionale** e di **adesione alla politica estera commerciale PESC**. Sarà pertanto necessario garantire **adeguate misure di sicurezza** per contribuire a contenere i rischi relativi alla rimozione non autorizzata di informazioni, in particolare quelle su esportazione di beni duali autorizzati.

La **corretta custodia e sicurezza informativa** si riferirà all'insieme delle procedure interne che saranno progettate per garantire la prevenzione della rimozione non autorizzata di informazioni, in particolare su prodotti a duplice uso da parte dei dipendenti, appaltatori, fornitori, o visitatori.

In tali casi saranno previste **misure speciali di custodia** fisica, dei documenti e beni, la creazione di aree di accesso limitato, e controlli all'accesso ed uscita del personale, come anche misure speciali (controlli antivirus, crittografia di software o tecnologia a duplice uso detenuta in supporti informatici, etc.) per garantire la **sicurezza degli apparati informatici** dell'azienda esportatrice.

Oltre ad incoraggiare una cultura della sicurezza, queste procedure potranno garantire all'interno dell'azienda che informazioni su beni duali non vadano perse, rubate o esportate illegalmente, da soggetti terzi non autorizzati

**Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti**

**Obrigado pela sua atenção, e bom dia a todos**

**Va multumesc pentru atentie o zi buna la toti**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und guten Tag für alle**

**Köszönöm a figyelmet, és jó napot mindenkinek**

**Dzięki za uwagę i dobry dzień dla wszystkich**

*\* “ il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.*